



Legge 27 Marzo 1916 N.6 che proroga la società colonica, i contratti agrari e i piccoli affitti interessanti cittadini italiani in servizio nel R. Esercito. (1)

Il Consiglio Grande e Generale in considerazione dei rapporti di amicizia e buon vicinato col Governo di S. M. il Re d'Italia, ritenendo di dover esercitare durante la presente guerra una speciale tutela sulle famiglie coloniche regnicole residenti nel territorio della Repubblica, i membri delle quali si trovano sotto le armi, ha approvato il seguente Decreto.

Art. 1.

- La Società colonica, i contratti agrari, verbali e scritti di colonia e di piccolo affitto con scadenza dal 31 Maggio al 30 Settembre 1917 effettuati con coloni e affittuarii che si trovano in servizio presso il R. Esercito Italiano, sono prorogati di un anno quando il colono e l'affittuario che si trova sotto le armi ne faccia richiesta.

Art. 2.

- La richiesta di cui all'articolo precedente deve essere fatta in carta da bollo da Lire 1 presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale non più tardi del 15 Aprile 1917 e notificata alla parte interessata nel termine di cinque giorni.

Art. 3.

- Quando per effetto della chiamata dei coloni alle armi il lavoro delle persone di famiglia non è sufficiente alla normale coltivazione del fondo, il proprietario o esercente dell'azienda agraria può chiamare sul fondo altro lavoratore addebitando il colono della metà della opera conseguente.

Art. 4.

- Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

(1) Legge abrogata con l'art.40 della legge 24 Novembre 1923 N.31.